

STATUTO

COSTITUZIONE, SCOPI, GENERALITA'

Art. 1

E' costituita, a norma dell'Art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Têtes de Bois", per la diffusione della Cultura in tutte le sue forme e specificità, operando l'informazione, l'educazione, la didattica, la divulgazione, lo studio e la ricerca.

Essa, ispirata dalla libertà, dal progresso e dalla Costituzione Italiana, svolge, senza scopo di lucro, attività di promozione, gestione, organizzazione, sviluppo, ricerca, analisi, progettazione, realizzazione, studio e documentazione:

- nelle forme d'arte: musica, teatro, cinema, pittura, poesia, letteratura;

- nelle forme di pensiero: idee, progetti, invenzioni ed innovazioni;

- nelle attività lavorative, professionali, attività manuali ed artigianali;

- nell'ambito scolastico ed universitario;

- nelle problematiche ambientali, naturalistiche ed ecologiche;

- nelle problematiche socioeconomiche, culturali, etniche e di sviluppo del territorio.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in Italia ed all'e-



Veronica...

stero, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Calcutta 25. Possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci fondatori.

L'apertura di uffici di rappresentanza è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Sono scopi dell'Associazione:

- la diffusione della musica e di tutte le arti in genere, attraverso la promozione di spettacoli, manifestazioni culturali, rassegne, festival e concerti;
- il rilancio dei beni pubblici e la valorizzazione delle strutture pubbliche attraverso l'utilizzo degli spazi disponibili, degli spazi da recuperare e quelli da realizzare;
- promuovere le relazioni culturali, convegni, conferenze, seminari, corsi e quant'altro per sviluppare lo scopo sociale;
- diffondere le informazioni raccolte ed elaborate, attinenti lo scopo sociale;
- collaborare con Istituzioni Pubbliche, enti, associazioni,

aziende, società ed organismi politici e sindacali;

- promuovere la ricerca, l'insegnamento e la formazione per lo sviluppo dello scopo sociale anche con l'ausilio di fondi pubblici e privati italiani, esteri e comunitari (U.E.);
- sostenere iniziative per favorire l'occupazione giovanile;
- aggregare professionisti, specialisti e consulenti per le attività dello scopo sociale.



Antonio Di Vittorio

Art. 3

Sono principi fondamentali dell'Associazione:

- non avere scopi di lucro, non operare distinzioni di sesso, appartenenza etnica e di religione, essere autonomi da ogni organizzazione politica, contrapporre all'individualismo il senso collettivo, la socializzazione e la solidarietà, operare per una società multiculturale, multi-etnica e multirazziale, sviluppare una visione europea ed internazionale culturale delle tematiche affrontate.

S O C I

Art. 4

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci aggregati;
- c) soci ordinari;
- d) soci sostenitori;
- e) soci onorari.

Ed in particolare:

A. I soci fondatori sono gli Associati che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

B. I soci aggregati sono Associati qualificati tali dal Consiglio Direttivo e hanno caratteristica di fornire servizi specialistici, per aree tematiche, inerenti lo scopo sociale;

C. I soci ordinari sono Associati qualificati tali dal Consiglio Direttivo e hanno caratteristica di fornire capacità produttiva per sviluppare attività inerenti lo scopo sociale.

D. I soci sostenitori sono temporanei ed usufruiscono dei servizi e delle infrastrutture offerti dall'Associazione.

E. I soci onorari sono coloro che si siano distinti per particolari meriti acquisiti nel raggiungimento degli scopi dell'Associazione, essi sono qualificati tali dal Consiglio Direttivo secondo le modalità descritte nell'art. 5.

Art. 5

Soci aggregati, ordinari e sostenitori si diviene presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale entro 30 giorni delibera sull'accoglimento a socio. La decisione del Consiglio Direttivo è inoppugnabile.

Trascorsi due anni il socio ordinario può inoltrare domanda al Consiglio Direttivo per divenire socio aggregato, dietro proposta di almeno due soci fondatori. La domanda deve essere corredata dalla firma di detti soci. La qualità di socio aggregato si acquisisce con delibera inoppugnabile del Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, coloro che avendo svolto particolari attività inerenti o comunque connesse allo scopo sociale vengono proclamate tali, ad unanimità, dal Consiglio Direttivo. Possono divenire soci fondatori, i soci onorari che avendo dato lustro all'Associazione per l'attività svolta, vengano proclamati tali ad unanimità dal Consiglio Direttivo.



Handwritten signature or stamp

DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 6

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età possono intervenire alle assemblee ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione".

Nelle delibere assembleari vige il principio del voto singolo.

Art. 7

Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci fondatori.

Art. 8

I soci aggregati, ordinari e sostenitori, devono versare all'atto di iscrizione la quota di Associazione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ha validità annuale e scade il 31 dicembre

dell'anno stesso.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivolutabile.

La qualità di socio cessa:

per morte, per recesso, per esclusione, per mancato pagamento delle quote sociali annuali, entro i termini indicati nel regolamento.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto immediato.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi di inadempienza agli obblighi inerenti la qualità di socio e di gravi inosservanze alle disposizioni dello statuto, del regolamento e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Deve essere comunicata dal Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto dalla data di spedizione della lettera raccomandata stessa.

I soci esclusi o recessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

I soci hanno l'obbligo di pagare le quote sociali e di conformarsi agli articoli dello Statuto, ai regolamenti, alle

delibere degli organi e mantenere un comportamento pubblico e privato consono agli scopi Associativi.

O R G A N I

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale.
- L'Assemblea dei soci fondatori.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.



Handwritten signature

A S S E M B L E E

Art. 11

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno previa delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile.

L'Assemblea Generale discute e delibera sul bilancio e sull'attività svolta e da svolgere dall'Associazione.

Ogni proposta sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, deve essere inserita nell'ordine del giorno e deve pervenire almeno 30 giorni prima della convocazione.

Nella Assemblea Generale hanno diritto di voto i soci fondatori e gli aggregati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, altri argomenti sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento per i casi previsti dallo Statuto o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto solo i soci fondatori.

Art 12

L'Assemblea dei soci fondatori delibera sulle seguenti questioni:

- nomina di cariche onorifiche, elezione del Consiglio Direttivo, elezione del Presidente, altri argomenti sottoposti al suo esame.

L'Assemblea dei soci fondatori deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento per i casi previsti dallo Statuto, o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Nell'Assemblea dei soci fondatori hanno diritto di voto i soli soci fondatori.

Art. 13

La convocazione delle assemblee avviene mediante:

- tempestivo avviso spedito a domicilio per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli aventi diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'as-

semblea e deve contenere la data di convocazione, ora e luogo, ordine del giorno in prima e seconda convocazione;

- affissione nei locali dell'Associazione recante tutti i sopracitati requisiti, per dare comunicazione ai soci non aventi diritto al voto.

Art. 14

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora il quorum non venga raggiunto, le assemblee si terranno in seconda convocazione, nell'ora, giorno e luogo fissato nell'avviso di convocazione.

In questo caso l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti degli aventi diritto al voto.

Per l'assemblea straordinaria comunque deve essere presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega rilasciata ai soci fondatori.

Ciascun socio fondatore non può rappresentare più di tre soci aventi diritto al voto.

Le delibere delle Assemblee sono valide se approvate dalla maggioranza semplice del 50% più uno dei presenti degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se

approvate dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque membri, scelti fra i soci fondatori nominati dagli stessi e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio Direttivo liberamente tra i propri membri, i restanti membri vengono denominati Consiglieri.

Possono essere attribuiti ai membri Consiglieri, dietro delibera del Consiglio particolari funzioni, quali Tesoriere e Segretario.

Qualora, a seguito di recesso, esclusione, morte o mancato pagamento delle quote annuali, il Consiglio sia composto da meno di tre membri, il Presidente, il Vicepresidente in sua assenza o il Consigliere più anziano in assenza dei primi due, deve convocare l'Assemblea dei soci fondatori entro 30 (trenta) giorni per le necessarie sostituzioni o rielezioni.

Nel tempo intercorrente può essere svolta dal rappresentante del Consiglio la sola attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17

*Ampl. Rivini
Calisto*

*Direttore
Amministrativo*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da due

Consiglieri almeno due volte l'anno.

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministra il patrimonio Associativo;
- delibera sul bilancio preventivo e redige il consuntivo da proporre all'assemblea;
- delibera sui regolamenti di attuazione dello Statuto;
- accoglie le richieste di servizi rivolte all'Associazione, ripartisce le attività tra i soci, verifica la corretta realizzazione delle attività, nonché i costi e le qualità;
- delibera sull'ammontare delle quote Associative;
- delibera sulle questioni non rientranti tra le competenze degli altri organi;
- ratifica gli atti urgenti del Presidente;
- istituisce Commissioni, stabilendone le finalità, i compiti, le funzioni e la durata;
- svolge le attività rientranti nello scopo Associativo;
- delibera sulle domande di ammissione di cui all'art. 5;
- delibera sull'espulsione dei soci e comunque delibera su tutto quanto previsto dallo Statuto.
- redige annualmente il bilancio o rendiconto economico finanziario dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri nominati. Non sono ammesse deleghe in

rappresentanza di assenti.

PRESIDENTE

Art.18

Il Presidente dura in carica quattro anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma gli atti, convoca le assemblee, presiede il Consiglio Direttivo, assume provvedimenti urgenti, salvo la successiva ratifica del Consiglio, sovrintende sulla ordinaria gestione delle attività dell'Associazione.

E' compito del Presidente sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione proposte concrete di qualsiasi tipo concernenti l'attività specifica dell'Associazione e volte all'attuazione pratica dei suoi scopi.

E' suo specifico dovere impartire le norme necessarie per conferire all'attività dell'Associazione un preciso e determinato indirizzo conforme agli scopi Associativi ed alle norme statutarie.

VICE PRESIDENTE

Art. 19

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente.

In caso di necessità può temporaneamente essere sostituito dal Consigliere più anziano nello svolgimento dei suoi compiti.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Luigi Elia
Dalio Quarta

Luigi Elia
Dalio Quarta

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

La gestione deve svolgersi nei limiti del bilancio preventivo con possibilità del Consiglio Direttivo di derogare a tali limiti per giustificati motivi.

RISORSE FINANZIARIE

Art. 21

Il patrimonio associativo è costituito da:

- donazioni e lasciti da parte di privati, enti italiani o esteri; quote di emissione; contributi da parte di organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali; singole sottoscrizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi annuali dei soci, dagli introiti da iscrizione alle iniziative promosse dall'Associazione, da enti pubblici o privati italiani o internazionali, da altre elargizioni fatte all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali, nonché dai servizi erogati direttamente.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

E MODIFICA STATUTO

Art. 22

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione, o modifica statuto può avvenire solo dietro convocazione dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. Per l'approvazione sono necessari almeno i 4/5 dei voti degli aventi diritto.

Tale procedimento è lo stesso sia per la prima che per la seconda convocazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 23

Gli associati si impegnano, pena la decadenza alla qualità di socio, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione "Têtes de Bois", per la tutela dei loro diritti ed interessi.

Il Consiglio Direttivo per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 24

Tutti i soci riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse fra loro insorgere in ambito Associativo, per qualsivoglia fatto o causa.

ENTI AFFILIATI

Angelo Elvir
Carlo Sestini

Luca De Carlo
Antonio Sestini

Art. 25

L'Associazione può affiliare le Associazioni che si siano costituite con scopi coincidenti alla propria o altre associazioni, senza scopi di lucro, o Enti o Istituzioni pubbliche e private o Università ed altre, comunque aventi scopi attinenti a quello dell'Associazione.

Le affiliate sono tenute ad osservare tutte le norme statutarie, regolamenti e delibere assembleari, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Roma 25 giugno 1998

Angelo Cebri
Carlo Scudato
Luca Deloulo
Ettore Mirra Vito



Registrato a Roma Atti Pubblici 10.7.98

Serie _____ Lire _____ di cui INVIM Lire _____

Copia conforme al suo originale, si rilascia all'Espresso

Roma li, 30 giugno 1998 Ettore Mirra Vito

